

STATUTO

LA STELLUCCIA ONLUS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN LIQUIDAZIONE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ABRIOLA PZ VIA GRAZIANO
MARINELLI 57

Numero REA: PZ - 117534

Codice fiscale: 01551210766

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 31-08-2005 - Statuto completo	2
--	---



Annamaria Racioppi
Notaio

Allegato A) al n. 174 di Raccolta

STATUTO

**della Societa' Cooperativa "LA STELUCCIA ONLUS - Società Co-
operativa Sociale", con sede in Abriola (PZ).**

Articolo 1 - Costituzione - Denominazione

E' costituita, ai sensi della L. 8 novembre 1991 n. 381 e con
le finalità di cui al D.L.vo n. 460 del 4 dicembre 1997 (Di-
sciplina tributaria degli enti non commerciali e delle Orga-
nizzazioni non lucrative di utilità sociali - Onlus), una so-
cietà cooperativa di solidarietà sociale denominata "LA STEL-
LUCCIA ONLUS - Società Cooperativa Sociale".

Articolo 2 - Norme applicabili

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del
libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla coope-
razione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla
società a responsabilità limitata.

Articolo 3 - Sede e Domiciliazione

3.1. La società cooperativa ha sede nel Comune di Abriola
(PZ) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione ese-
guita presso il competente Registro delle Imprese.

3.2. Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è
quello risultante dal libro soci.

Articolo 4 - Durata

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050
e potrà essere prorogata una o più volte per deliberazione

	dell'Assemblea dei soci.	
	<u>Articolo 5</u> - Scopo mutualistico - Oggetto Sociale	
	La Cooperativa senza scopo di lucro e con scopo mutualistico,	
	si ispira ai principi di solidarietà umana, di valorizzazione	
	della persona, di costruzione di occasioni di lavoro e di	
	tempo libero centrate sulla partecipazione. Operando secondo	
	questi principi intende organizzare una comunità che persegua	
	- mediante la solidale partecipazione della base sociale e di	
	tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento - scopi	
	formativi, educativi ed economici.	
	La Cooperativa si propone pertanto di svolgere in modo orga-	
	nizzato e senza scopi di lucro qualsiasi attività finalizzata	
	alla qualificazione morale, culturale, professionale e mate-	
	riale nonchè all'inserimento sociale di chiunque, trovandosi	
	in stato di bisogno, handicap o emarginazione, in qualsiasi	
	forma chieda di usufruirne.	
	Ciò attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione delle	
	risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi che	
	a qualsiasi titolo - professionale, di volontariato o quali	
	utenti - partecipino, nelle diverse forme, all'attività della	
	Cooperativa.	
	Nello specifico la Cooperativa si prefigge di perseguire	
	l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed	
	all'integrazione sociale dei cittadini, contribuendo a valo-	
	rizzare tutte quelle esperienze finalizzate a sperimentare	

	nuove strategie di intervento anche a favore degli handicap-	
	pati, soprattutto per quanto attiene alla socializzazione,	
	all'inserimento lavorativo e quindi ad un miglior rapporto	
	con il contesto socio - ambientale.	
	La Cooperativa è altresì impegnata in attività culturali vol-	
	te ad una maggiore considerazione, da parte delle istituzioni	
	e dei soggetti sociali, delle problematiche connesse all'han-	
	dicap psico - fisico ed in generale alle situazioni di emar-	
	ginazione, ai possibili interventi alternativi, alla solida-	
	rietà nei confronti dei soggetti in difficoltà.	
	In relazione a ciò, la Cooperativa potrà gestire stabilmente	
	o temporaneamente, in conto proprio e/o per conto terzi, ov-	
	vero collaborando direttamente con gli Enti locali e con le	
	strutture territoriali di servizio, pubbliche e private se-	
	condo quanto previsto dalla legge 381/91, art. 1, comma 1,	
	nell'ambito della gestione di servizi socio - sanitari ed e-	
	ducativi, le seguenti attività, separando le attività di tipo	
	A) e di tipo B) (Circolare del Ministero Lavoro e Previdenza	
	Sociale - Dir. Generale Cooperazione dell'8 novembre 1996, n.	
	153/96):	
	- servizi sociali, sanitari, assistenziali, educativi e cul-	
	turali per soggetti in condizione di disagio psicofisico,	
	persone socialmente svantaggiate e con handicap;	
	- assistenza e trasporto di persone disabili e non;	
	in particolare mediante attività di gestione di autoservizi	

	pubblici, noleggio da rimessa con autopulman, relativa offi-	
	cina meccanica per riparazioni generiche;	
	- attività e servizi di riabilitazione;	
	- gestione di centri diurni e residenziali per anziani, per-	
	sone autosufficienti e non;	
	- servizi domiciliari di assistenza sostegno e riabilitazione	
	effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola	
	o altre strutture di accoglienza;	
	- gestione di centri sociali, case di cura per anziani, case	
	di prima accoglienza;	
	- attività, servizi ed interventi per la prevenzione ed il	
	recupero del disagio psichiatrico adolescenziale e giovanile;	
	- recupero dei soggetti alcolizzati;	
	- assistenza a persone in condizioni di disagio psico-fisico	
	ed economico, anche a cittadini non residenti che trovandosi	
	occasionalmente nel territorio regionale, si trovino in con-	
	dizioni di disagio;	
	- assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domici-	
	liare, oppure realizzata in centri di servizio appositamente	
	allestiti o messi a disposizione da Enti pubblici o privati;	
	- organizzazione, gestione e partecipazione ad attività ludi-	
	co - ricreative e sportive, sia direttamente che tramite so-	
	cietà affiliate o che svolgano attività similari finalizzate	
	al reinserimento sociale dei soci e degli utenti del servizio;	
	- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle	

	istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di	
	affermazione dei loro diritti;	
	- realizzazione, organizzazione e gestione di materiale au-	
	diovisivo nonché di pubblicazioni, finalizzate ad attività	
	promozionali e culturali utili al conseguimento degli scopi	
	sociali;	
	- gestione di servizi ed assistenza all'infanzia.	
	La società può compiere tutti gli atti occorrenti, a mezzo	
	dell'organo amministrativo e ad esclusivo giudizio dello	
	stesso, per l'attuazione dell'oggetto sociale (con esclusione	
	espressa delle attività di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993 n.	
	385 e di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1, e successive mo-	
	dificazioni, e quindi al solo fine di conseguire gli scopi	
	sociali, in modo non esclusivo, e non nei confronti del pub-	
	blico), e così tra l'altro:	
	- compiere operazioni commerciali ed industriali, finanziarie	
	(con esclusione di quelle di cui al D.Lgs. 1^ settembre 1993	
	n. 385 e di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1 e successive	
	modificazioni), ipotecarie ed immobiliari compresi l'acqui-	
	sto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registra-	
	ti, immobili e diritti immobiliari, la locazione e l'affitto	
	attivi e passivi di beni mobili e immobili, con esclusione	
	delle locazioni finanziarie attive;	
	- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento (nonchè di	
	leasing passivo) con istituti di credito, banche, società e	

	privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;	
	- concedere fideiussioni, avalli e garanzie reali a favore di	
	società controllanti, controllate e collegate (ai sensi del-	
	l'art. 2359 c.c.) e controllate da una stessa controllante, e	
	comunque all'interno di un medesimo gruppo, ai sensi della	
	vigente normativa in materia;	
	- partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese;	
	- assumere partecipazioni ed interessenze in società ed im-	
	prese nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2361 c.c.	
	e sempre con esclusione delle attività di cui alla legge n. 1	
	del 1991 e successive modificazioni ed al D.Lgs. 1° settembre	
	1993 n. 385 e quindi al solo fine di conseguire gli scopi so-	
	ciali, in modo non esclusivo;	
	- accedere a tutte le forme agevolative di finanziamento e/o	
	di altro tipo, a favore delle nuove realtà imprenditoriali	
	previste dalle Leggi vigenti e da quelle ad emanarsi in ambi-	
	to regionale, nazionale ed europeo.	
	Ai sensi dell'art. 10, n. 8, del D.L.vo n. 460 del 4 dicembre	
	1997, la società è in ogni caso considerata Organizzazione	
	non lucrativa di utilità sociale - ONLUS.	
	Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative al-	
	le cooperative sociali di cui alla legge 381/91.	
	Articolo 6 - Requisiti della mutualità prevalente	
	6.1. La società è una cooperativa a mutualità prevalente, in	
	quanto si avvale prevalentemente, nello svolgimento della sua	

	attività, delle prestazioni lavorative dei soci e degli ap-	
	porti di beni o servizi da parte dei soci.	
	6.2. E' fatto divieto alla cooperativa:	
	a) di distribuire i dividendi, sotto qualsiasi forma;	
	b) di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sotto-	
	scrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti	
	rispetto al limite massimo previsto per i dividendi, ove e-	
	messi;	
	c) di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.	
	6.3. La liquidazione della quota o il rimborso delle azioni,	
	nelle ipotesi previste dall'art. 2535 c.c., ha luogo secondo	
	quanto previsto dall'art. 15) del presente Statuto.	
	6.4. In caso di scioglimento della società, la devoluzione	
	del patrimonio sociale ha luogo secondo quanto previsto dal-	
	l'art. 27) del presente Statuto.	
	6.5. La società si iscrive nell'albo delle cooperative a mu-	
	tualità prevalente, presso il quale deposita annualmente i	
	propri bilanci. La società deve indicare negli atti e nella	
	corrispondenza, il numero di iscrizione presso l'albo delle	
	cooperative a mutualità prevalente.	
	Articolo 7 - Quote e Vincoli	
	7.1. Il valore nominale di ciascuna quota non può essere in-	
	feriore nè superiore a quanto previsto dalla legge.	
	7.2. Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vin-	
	coli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della	

	cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni	
	che i soci contraggano con la medesima.	
	<u>Articolo 8</u> - Capitale sociale	
	8.1. Il capitale sociale della cooperativa non è determinato	
	in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illi-	
	mitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore a	
	quello previsto dalla legge.	
	8.2. L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione	
	dell'atto costitutivo.	
	8.3. Oltre al denaro, i soci possono conferire tutti gli ele-	
	menti dell'attivo suscettibili di valutazione economica.	
	<u>Articolo 9</u> - Numero, categorie di soci - Strumenti finanziari	
	9.1. Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può	
	essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Se successivamente alla costituzione il numero dei soci di-	
	viene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve es-	
	sere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il	
	quale la società si scioglie e deve essere posta in	
	liquidazione.	
	9.2. In aggiunta ai soci cooperatori e nel rispetto della	
	normativa di legge, possono aderire alla cooperativa soci vo-	
	lontari che prestano la loro attività gratuitamente. Costoro	
	saranno iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci.	
	Il loro numero non può superare la metà del numero complessi-	
	vo dei soci.	

	9.3. La cooperativa non può emettere strumenti finanziari.	
	9.4. Le persone svantaggiate devono costituire almeno il 30%	
	(trenta per cento) dei lavoratori della cooperativa e compa-	
	tibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della	
	cooperativa stessa (art. 4, secondo comma, Legge 381/1991).	
	Articolo 10 - Procedura di ammissione	
	10.1. Possono essere soci:	
	- tutti i soggetti, persone fisiche, che siano idonei alle	
	attività che rientrano nell'oggetto sociale della Cooperativa	
	ed alle attività connesse ed affini e che, a giudizio del	
	Consiglio di Amministrazione, siano idonei ai lavori che	
	rientrano nell'attività della Cooperativa;	
	- elementi tecnici ed amministrativi nella misura massima	
	consentita dalla legge;	
	- tutti coloro che per attitudine e capacità personali posso-	
	no concorrere alla realizzazione degli scopi sociali della	
	Cooperativa.	
	Non possono, in ogni caso, divenire soci quanti esercitano in	
	proprio imprese identiche o affini con quella della coopera-	
	tiva.	
	10.2. Chi desidera diventare socio deve presentare domanda	
	scritta all'organo amministrativo contenente l'indicazione:	
	a) dei propri dati completi (cognome, nome, luogo e data di	
	nascita, domicilio, cittadinanza);	
	b) dell'attività svolta e delle specifiche competenze profes-	

	sionali possedute, in relazione ai requisiti di cui sopra;	
	c) della quota di partecipazione che intende sottoscrivere;	
	nonchè la dichiarazione di conoscere ed accettare lo Statuto	
	sociale e l'eventuale regolamento interno.	
	10.3. L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazio-	
	ne degli amministratori su domanda dell'interessato. La deli-	
	berazione di ammissione deve essere comunicata all'interessa-	
	to e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.	
	Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli	
	amministratori, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo	
	eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approva-	
	zione del bilancio su proposta dagli amministratori, entro il	
	termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione all'intere-	
	ressato dell'ammissione.	
	Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni	
	motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammis-	
	sione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli ammi-	
	nistratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pro-	
	nunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accol-	
	te, se non appositamente convocata, in occasione della sua	
	prossima successiva convocazione.	
	Articolo 11 - Cessione delle quote dei soci cooperatori	
	11.1. Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute	

	con effetto verso la società, se la cessione non è autorizza-	
	ta dagli amministratori.	
	11.2. Il socio che intende trasferire la propria quota deve	
	darne comunicazione agli amministratori con lettera raccoman-	
	data, indicando tutte le generalità dell'aspirante acquiren-	
	te, i requisiti da questi posseduti e il prezzo pattuito per	
	la cessione.	
	11.3. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione	
	deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ri-	
	cevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei	
	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre oppo-	
	sizione al tribunale.	
	Articolo 12 - Recesso	
	12.1. Il socio cooperatore può recedere dalla società nei ca-	
	si previsti dalla legge e qualora non consenta alle delibera-	
	zioni riguardanti:	
	- la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando	
	consente un cambiamento significativo dell'attività della so-	
	cietà;	

	- il cambiamento del tipo di società;	
	- la fusione o scissione della società;	
	- la revoca dello stato di liquidazione;	
	- il trasferimento della sede sociale all'estero;	
	- l'eliminazione di una o più cause di recesso;	
	- la modifica dei criteri di determinazione del valore della	
	partecipazione in caso di recesso;	
	- le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di vo-	
	to o di partecipazione;	
	- l'adozione o la modifica dei regolamenti disciplinanti i	
	rapporti tra la società ed i soci.	
	12.2. Il recesso non può essere parziale.	
	12.3. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla società. Gli amministratori devono esami-	
	narla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussisto-	
	no i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne	
	immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni	
	dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione	
	innanzi il tribunale.	
	12.4. Il recesso ha effetto:	
	- per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazio-	
	ne del provvedimento di accoglimento della domanda;	
	- per quanto attiene ai rapporti mutualistici tra socio e so-	
	cietà, con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato	
	tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'e-	

	sercizio successivo.	
	Articolo 13 - Esclusione del socio	
	13.1. L'esclusione del socio può aver luogo:	
	a) nel caso indicato all'articolo 2531 c.c.;	
	b) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano	
	dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal	
	rapporto mutualistico;	
	c) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la par-	
	tecipazione alla società;	
	d) nei casi previsti dall'articolo 2286 c.c.;	
	e) nei casi previsti dall'articolo 2288, primo comma, c.c.	
	13.2. L'esclusione, quando non avviene di diritto, deve esse-	
	re deliberata dagli amministratori.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dal-	
	la comunicazione.	
	13.3. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	Articolo 14 - Morte del socio	
	14.1. In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto al-	
	la liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'ar-	
	ticolo 15), seguente.	
	14.2. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla	
	società, invece, subentrano nella partecipazione del socio	
	deceduto.	

	In questo ipotesi, in caso di pluralità di eredi, questi deb-	
	bono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota	
	sia divisibile e la società consenta la divisione.	
	<u>Articolo 15</u> - Liquidazione della quota	
	15.1. La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bi-	
	lancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso,	
	l'esclusione o la morte del socio.	
	15.2. Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio de-	
	funto hanno diritto soltanto alla liquidazione del valore no-	
	minale delle somme versate. La liquidazione comprende anche	
	il rimborso del sovrapprezzo, ove versato.	
	15.3. Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni	
	dall'approvazione del bilancio.	
	<u>Articolo 16</u> - Responsabilità del socio uscente e dei suoi e-	
	redi	
	16.1. Il socio che cessa di far parte della società risponde	
	verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati,	
	per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la	
	cessione della quota si è verificata.	
	16.2. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto asso-	
	ciativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio u-	
	scente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto	
	per la liquidazione della quota.	
	16.3. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono respon-	
	sabili verso la società gli eredi del socio defunto.	

	<u>Articolo 17</u> - Creditore particolare del socio	
	Il creditore particolare del socio cooperatore, finchè dura	
	la società, non può agire esecutivamente sulla quota del me-	
	desimo.	
	<u>Articolo 18</u> - Assemblea - Competenza e Svolgimento	
	18.1. L'assemblea dei soci:	
	- approva il bilancio;	
	- nomina e revoca gli amministratori;	
	- nomina, ove occorra, i sindaci e il presidente del collegio	
	sindacale o il revisore;	
	- determina il compenso degli amministratori e dei sindaci o	
	del revisore;	
	- delibera sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo	
	statuto per il compimento di atti degli amministratori;	
	- delibera sulle modificazioni dello statuto;	
	- delibera sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei	
	liquidatori;	
	- delibera su ogni altra materia espressamente attribuita	
	dalla legge alla sua competenza.	
	18.2. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta	
	l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero nel mag-	
	gior termine non superiore a centottanta giorni, quando lo	
	richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della società.	

	18.3. L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione presso la sede sociale o altrove, purchè in	
	Italia, mediante avviso spedito almeno otto giorni prima di	
	quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ov-	
	vero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domici-	
	lio risultante dal libro dei soci. Nell'avviso di convocazio-	
	ne debbono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora del-	
	l'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.	
	Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si re-	
	puta regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'inte-	
	ro capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci,	
	se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone	
	alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i	
	sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'as-	
	semblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta,	
	da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiara-	
	no di essere informati alla riunione su tutti gli argomenti	
	posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione	
	degli stessi.	
	L'Assemblea deve essere convocata senza ritardo, quando ne è	
	fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il deci-	
	mo dei voti spettanti alla totalità dei soci e nella domanda	
	sono indicati gli argomenti da trattare.	
	18.4. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio	

	di Amministrazione ovvero da persona eletta dalla maggioranza	
	dei presenti all'assemblea stessa, che, con la stessa moda-	
	lità, nomina un segretario, anche non socio, per la redazione	
	del verbale, ove il verbale non debba essere redatto da un	
	notaio.	
	Articolo 19 - Diritto di Voto - Quorum	
	19.1. Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da	
	almeno novanta giorni nel libro dei soci. Ciascun socio coo-	
	peratore ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il	
	numero delle azioni possedute.	
	19.2. I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea sol-	
	tanto da altri soci. Ciascun socio può rappresentare sino ad	
	un massimo di dieci soci.	
	19.3. L'assemblea delibera con il voto favorevole della mag-	
	gioranza dei presenti, ad eccezione delle deliberazioni ri-	
	guardanti le modificazioni dello statuto, lo scioglimento an-	
	ticipato della società, la nomina e la sostituzione dei li-	
	quidatori, per le quali sarà necessario il voto favorevole	
	della maggioranza dei soci.	
	Articolo 20 - Organo amministrativo - Composizione e Funzio-	
	namento	
	20.1. La società è amministrata:	
	- da un Amministratore unico, nominato fino a revoca o dimis-	
	sioni. All'Amministratore unico si applicano, in quanto com-	
	patibili, le norme sul Consiglio di Amministrazione;	

	- da un Consiglio di Amministrazione composto da 2 (due) a 9	
	(nove) membri.	
	I componenti del Consiglio:	
	- possono essere non soci, salvo quanto previsto dall'art.	
	2542, secondo comma, c.c.;	
	- sono rieleggibili, salvo il limite previsto dall'art. 2542,	
	terzo comma, c.c..	
	20.2. Il funzionamento del Consiglio è così regolato:	
	- il Consiglio di Amministrazione delibera sempre in adunanza	
	collegiale;	
	- il Consiglio elegge tra i suoi membri il presidente se non	
	è stato già scelto al momento della nomina e può eleggere un	
	vice-presidente per i casi di assenza o impedimento del pre-	
	sidente.	
	Il consiglio è convocato dal presidente quando lo giudichi	
	necessario o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza	
	degli amministratori o dall'organo di controllo.	
	La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli	
	amministratori, ai membri dell'organo di controllo, se nomi-	
	nato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova del	
	ricevimento almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in	
	caso di urgenza, almeno un giorno.	
	Nell'avviso di convocazione vengono indicati la data, l'ora e	
	il luogo di convocazione, usualmente presso la sede sociale,	
	o altrove purché in Italia, nonché l'ordine del giorno.	

	Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide	
	anche senza convocazione formale quando sono presenti tutti	
	gli amministratori e tutti i membri dell'organo di controllo,	
	se nominato.	
	Le riunioni del Consiglio si possono svolgere anche per audio	
	conferenza o video conferenza alle condizioni di cui appres-	
	so, di cui si darà atto nel verbale:	
	a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il	
	segretario della riunione, se nominato, che provvederanno al-	
	la formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritene-	
	re svolta la riunione in detto luogo;	
	b) che sia consentito al presidente della riunione di accer-	
	tare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento	
	della riunione, constatare e proclamare i risultati della vo-	
	tazione;	
	c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbaliz-	
	zazione;	
	d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti al-	
	l'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmet-	
	tere documenti.	
	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessa-	
	rio il voto favorevole della maggioranza degli amministratori	
	in carica; di esse si redigerà un verbale, firmato dal presi-	

	dente e dal segretario se nominato, da trascriversi nell'ap-	
	posito libro sociale.	
	<u>Articolo 21</u> - Poteri dell'organo amministrativo	
	21.1. L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri	
	per l'amministrazione della società, salve le limitazioni	
	contenute nel presente statuto e nell'atto di nomina.	
	21.2. Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o	
	parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da	
	alcuni dei suoi membri, ovvero ad uno o più dei suoi compo-	
	nenti, determinando i limiti e le modalità di esercizio della	
	delega; si applicano in tal caso le disposizioni di cui al-	
	l'art. 2381 c.c. e non possono essere delegate le attribuzio-	
	ni di cui all'art. 2475 c.c. nè i poteri in materia di ammis-	
	sione, di recesso e di esclusione dei soci, nè le decisioni	
	che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.	
	21.3. Le cariche di presidente (o vice presidente) e di ammi-	
	nistratore delegato sono cumulabili.	
	<u>Articolo 22</u> - Poteri di rappresentanza	
	La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque	
	autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi,	
	nonchè la firma sociale, spetta all'Amministratore unico, al	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso	
	di assenza o impedimento, al Vice Presidente ed agli ammini-	
	stratori delegati, nei limiti della delega.	
	<u>Articolo 23</u> - Organo di controllo	

	23.1. La società può nominare il collegio sindacale o il re-	
	visore. Nei casi previsti dall'art. 2477 c.c. la nomina del	
	collegio sindacale è obbligatoria.	
	23.2. Il collegio sindacale si compone di 3 (tre) membri ef-	
	fettivi e di 2 (due) supplenti nominati dall'assemblea, la	
	quale ne determina il compenso.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei	
	sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in	
	cui il collegio è stato ricostituito.	
	I sindaci sono rieleggibili.	
	23.3. I membri del Collegio Sindacale devono possedere i re-	
	quisiti previsti dalla legge.	
	23.4. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della leg-	
	ge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta am-	
	ministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto	
	organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla so-	
	cietà e sul suo concreto funzionamento.	
	23.5. In alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi	
	di obbligatorietà dello stesso, la società può nominare per	
	il controllo contabile un revisore, il quale deve essere i-	
	scritto al registro istituito presso il Ministero della	
	Giustizia.	
	<u>Articolo 24</u> - Patrimonio della società - Riserva legale, sta-	

	tutarie e volontarie	
	24.1. Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote	
	sottoscritte dai soci;	
	b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di	
	gestione;	
	c) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge.	
	24.2. Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale,	
	deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento de-	
	gli utili netti annuali.	
	24.3. Una quota degli utili netti annuali deve essere corri-	
	sposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, nella misura e con le modalità previste	
	dalla legge.	
	24.4. E' fatto divieto alla società di distribuire le riserve	
	tra i soci cooperatori sia durante la vita della società sia	
	al momento dello scioglimento.	
	Articolo 25 - Esercizio sociale e bilancio	
	25.1. L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno	
	dicembre di ogni anno.	
	25.2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo ammini-	
	strativo provvede alla redazione del bilancio secondo i cri-	
	teri stabiliti dalla legge.	
	25.3. Gli amministratori ed i sindaci documentano la condi-	
	zione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio, evi-	

	denziando contabilmente i parametri di cui all'art. 2513 c.c..	
	25.4. Gli amministratori ed i sindaci della società, altresì,	
	in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio,	
	debbono, nelle relazioni di cui agli artt. 2428 e 2429 c.c.,	
	indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione so-	
	ciale per il conseguimento dello scopo mutualistico.	
	Articolo 26 - Utili e Ristorni	
	26.1. In sede di approvazione del bilancio di esercizio,	
	l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dal	
	precedente art. 6), la destinazione degli utili non assegnati.	
	26.2. L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo,	
	potrà deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura	
	non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi	
	spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati.	
	I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai com-	
	pensi erogati a ciascun socio. A tal fine l'importo comples-	
	sivo da distribuire a titolo di ristoro è rapportato ai com-	
	pensi erogati ai soci, la percentuale risultante applicata	
	alla retribuzione di ciascun socio determina il ristorno in-	
	dividuale. L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisio-	
	ni dell'assemblea, mediante:	
	- integrazioni dei compensi;	
	- aumento gratuito del capitale sociale.	
	Articolo 27 - Disposizioni finali	
	27.1. In caso di scioglimento della cooperativa, per le cause	

25 di 25